

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 è possibile promuovere tra enti pubblici tirocini formativi e di orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

RITENUTO DI dover promuovere in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari l'attivazione di tirocini in favore di iscritti, possibilmente laureandi della Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università di Sassari Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione;

RILEVATO CHE il personale degli Uffici Comunali troverebbe un valido supporto dall'utilizzo di figure professionali disponibili a prestare ausilio nelle attività amministrative e nei procedimenti inerenti i propri compiti istituzionali;

VISTA la Convenzione di tirocinio di formazione, allegata alla presente delibera, inviata dall'Università degli Studi di Sassari (prot. 1242), facoltà di Scienze Politiche;

VISTO il decreto attuativo DM n. 142 del 25 marzo 1998 il soggetto ospitante può accogliere un numero di tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato;

RITENUTO OPPORTUNO inoltrare all'Università di Sassari apposita comunicazione a mezzo della quale l'Ente manifesta la propria disponibilità ad ospitare uno o più tirocinanti;

CONSIDERATO che il soggetto promotore si incarica della diffusione e raccolta delle candidature per verificare il reale interesse e disponibilità da parte degli studenti ad effettuare il tirocinio;

CONSIDERATO che il tirocinio formativo non comporta alcun esborso da parte dell'Ente e che tutti i costi, nonché le assicurazioni, sono a carico dell'Università proponente (come da schema di convenzione proposto dall'Università);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Personale, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE non viene acquisito parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione e progetto di tirocinio formativo al fine di ospitare fino ad un massimo di n. 2 tirocinanti, iscritti al corso di laurea Scienze della Comunicazione della Facoltà di Scienze Politiche Sassari, Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione;

DI INCARICARE il Responsabile di Servizio amministrativo di porre in essere gli atti inerenti e conseguenti ivi compresa la stipula della Convenzione suddetta;

DI DARE ATTO che la presente, con successiva votazione e all'unanimità dei voti favorevoli, è resa esecutiva con effetto immediato.

ALLEGATO:

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO
(N° 187/2011)**

Il Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione, dell'Università degli Studi di Sassari, con sede in Sassari, Viale Mancini n. 5, codice fiscale C.00196350904, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dalla Direttrice, Prof.ssa Antonietta Mazzette, nato a Orune (NU) il 13.06.1952,

e

Il COMUNE DI GAVOI con sede legale in GAVOI CAP 08020, Piazza Santa Croce ; partita Iva/cod.fisc. 80005190915 , d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Responsabile di Servizio Affari Generali Dott. ssa Adelina Rocca nata a Nuoro il 23/07/1968,

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, dei Master attivati, il Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Sassari.
2. Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Sassari, , per un tirocinio di durata non superiore alle 250 ore.
3. Ai sensi del decreto attuativo DM n. 142 del 25 marzo 1998 il soggetto ospitante può accogliere un numero di tirocinanti nei limiti di seguito indicati (art 1, comma 3): un tirocinante se il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato è compreso tra uno e cinque; due tirocinanti contemporaneamente se il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato è compreso tra sei e diciannove; un numero di tirocinanti non superiore al 10% dei dipendenti se il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato è superiore a 20.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile in materia di tirocini indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante accolto dal soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile del soggetto ospitante;
- la durata, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nelle strutture del soggetto ospitante;
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni sugli infortuni e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari concordati;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante questi potrà sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al Servizio Tirocini del Dipartimento.

3. Nel caso di risoluzione anticipata del Progetto Formativo, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore ed al soggetto ospitante, con congruo preavviso.

Art. 4

1. Il soggetto promotore si impegna a diffondere il contenuto della presente Convenzione, a verificare il reale interesse e disponibilità da parte di studenti ad effettuare il tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante.

2. I nominativi dei soggetti candidati al tirocinio, con i relativi curricula vitae, sono proposti, di volta in volta, dal soggetto promotore al soggetto ospitante.

3. Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa dei tirocinanti presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi e presso l'INAIL "gestione per conto dello Stato" contro gli infortuni sul lavoro. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori delle strutture del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 5

Il soggetto ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;
- contribuire all'elaborazione e sottoscrivere il progetto formativo e di orientamento legato allo specifico tirocinante;
- comunicare tempestivamente l'eventuale proroga, interruzione o conclusione anticipata del tirocinio. Le suddette comunicazioni dovranno essere debitamente motivate e sottoscritte dal responsabile del soggetto ospitante;
- consentire al tutore del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutore del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione relativa allo svolgimento dello stesso.

Art.6

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi, tramite raccomandata, da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art.7

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli articoli 806 e ss. del Codice di Procedura Civile, ad opera di un Collegio di tre arbitri che saranno nominati: uno dall'ente promotore, uno dal soggetto ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Sassari, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice; le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

Art. 8

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86.

Sassari, li _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Dipartimento di Scienze Politiche,
Scienze della Comunicazione e
Ingegneria dell'Informazione
(soggetto promotore)

La Direttrice

Prof.ssa Antonietta Mazzette

Per Comune di Gavoi
(ente ospitante)

Responsabile AA.GG
Dott. ssa Adelina Rocca
